



COMUNE DI MONTÀ'

Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: TRIBUTI. Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2021- Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30, mediante seduta telematica per tramite della Piattaforma Audio e Video "GoToMeeting", come previsto dall'art.73 del DPCM 18.03.2020 e smi e dal Decreto sindacale n. 1 del 24.03.2020 e, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione pubblica ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Presente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Assente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Assente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2021- Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

La legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, l'unificazione IMU-TASI, ossia l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

L'art. 1 comma 738 della legge di cui sopra abolisce, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

L'art. 1 comma 780 della legge di cui sopra abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Confermate le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

La nuova IMU istituita dal comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 è disciplinata non solo dalle disposizioni della suddetta legge, precisamente dal comma 739 al comma 783, ma anche da una serie di disposizioni normative applicabili alla vecchia IMU, non specificatamente abrogate;

I presupposti della “nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente imposta come indicato dal comma 740;

Richiamati i commi dal 748 al 755 della legge 160/2019 che prevedono l'aliquota di base per le diverse tipologie di oggetti imponibili;

Rammentato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto il comma 757 legge 160/2019 che prevede, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Visto il comma 767 della legge 160/2019 che stabilisce, a pena di inefficacia, l'obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul portale del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, contestualmente alla pubblicazione del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 che al momento attuale non è avvenuta, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Tenuto conto che l'art. 106 c. 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato, successivamente il Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021 ha disposto il differimento al 31.03.2021 e, da ultimo, l'art.30 c. 4 del D.L. 22.03.2021 ha previsto un ulteriore differimento al 30.04.2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/CC del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2/CC del 30/03/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio) approvare le seguenti aliquote IMU per l'esercizio 2021, confermando quelle in vigore nel 2020, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio del bilancio 2021/2023:

- Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;
- Aliquota 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale condizione e purché non siano locati;
- Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
- Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
- Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese, nei modi e forme di legge, che dà il seguente risultato:

votanti: undici

voti favorevoli: otto

voti contrari: zero

astenuti: tre (Consiglieri Valentina Casetta, Rosella Olivetti, Roberto Calorio)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2021, confermando quelle in vigore nel 2020, nelle seguenti misure:
 - Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
 - Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;

- Aliquota 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale condizione e purché non siano locati;
 - Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
 - Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
 - Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
 - Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00.
2. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
 3. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n.160 del 2019, ai fini del conferimento dell'efficacia alla medesima.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione resa in forma palese, nei modi di legge, che dà il seguente risultato:

votanti: undici

voti favorevoli: otto

voti contrari: zero

astenuti: tre (Consiglieri Valentina Casetta, Rosella Olivetti, Roberto Calorio)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTA'

Provincia di Cuneo

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2021- Provvedimenti.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole

Li, 23/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15 aprile 2021 al 30 aprile 2021 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. (N° 173 Reg. Pubblicazioni)

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti